



Mo3 660

Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 16.05
DEL 19.10.2018
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
Egr. dr. Alessandro Fermi

Oggetto: MOZIONE DI CENSURA nei confronti dell'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale Statutaria n. 1/2008, e dell'art. 127 del Regolamento generale del Consiglio regionale.

I Consiglieri regionali firmatari del presente atto intendono proporre al Consiglio regionale della Lombardia Mozione di censura nei confronti dell'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Fabio Rolfi ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale Statutaria n. 1/2008, e dell'art. 127 del Regolamento generale del Consiglio regionale per i motivi qui di seguito esposti.

PREMESSO CHE

L'operato di Regione Lombardia ed in particolare dell'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in materia venatoria è stato caratterizzato nel corso dell'intera Legislatura da una serie di provvedimenti amministrativi che sono stati oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia da parte della LAC (Lega Abolizione Caccia);

i provvedimenti impugnati sono stati, infatti, oggetto e di annullamento o sospensiva cautelare da parte dei giudici amministrativi con ripercussioni sul mondo venatorio e sulla tutela della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, bene ambientale tutelato e protetto nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

CONSIDERATO CHE

Gli atti emanati – durante la XI Legislatura – da Regione Lombardia – Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – e successivamente oggetto di impugnazione, che hanno portato a sospensive, annullamenti o parziali annullamenti, sono stati numerosi e hanno leso a vario titolo l'immagine regionale, in quanto hanno interessato diversi ambiti e questioni qui di seguito meglio elencate e riassunte:

1) il Decreto del dirigente dell'U.O. Sviluppo sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie **14/09/2018 n. 13062**, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 del 18/09/2018, avente ad oggetto «*Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2018/2019, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia*» è stato **annullato - limitatamente alle prescrizioni relative alla caccia all'allodola** – dalla Sentenza TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^a – 05/11/2018, n. 2484 che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla LAC Onlus evidenziando come «*il piano di gestione per l'allodola è vincolante per la Regione Lombardia: dunque, non solo l'Ente è obbligato a ridurre la*

caccia all'allodola, rispetto a quanto consentito dalla legge provvedimento 14/2004, ma deve farlo in totale e immediata osservanza del piano, e non attraverso un adeguamento solo "progressivo".

Il provvedimento amministrativo ha riconosciuto, in particolare, come Regione Lombardia abbia violato il numero complessivo di capi cacciabili con conseguente declaratoria di illegittimità del decreto dirigenziale 14/09/2018 n. 13062, nella parte relativa alla caccia all'allodola;

2) la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. **XI/2087** del **31/07/2019**, avente ad oggetto: *«Autorizzazione alle Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19 bis della L. 157/92»*, **oggetto della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, prot. DAR 0015182 P-4.37.1, dell'1/10/2019 (prot. in arrivo di Regione Lombardia M1.2019.0087728, del 02/10/2019), con la quale il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha **diffidato "Regione Lombardia ad adeguare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11/02/1992, n. 157 e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 avvisando al contempo che, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri potrà disporre l'annullamento della deliberazione XI/2087 del 31/07/2019, ai sensi di quanto previsto all'articolo 19-bis, comma 4, della legge 11/02/1992, n. 157 è stata oggetto del ricorso delle Associazioni Ambientaliste, accolto dal TAR Lombardia che ha sospeso l'efficacia della DGR con Ordinanza dell'11/10/2019, evidenziando come "nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, ad avviso del Collegio, l'interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dalle associazioni ricorrenti"**;

3) il Decreto della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia dell'**11/09/2019 n. 12844**, avente ad oggetto *«Determinazioni in ordine al **calendario venatorio** regionale per la stagione venatoria 2019/2020, **riduzione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia»*, pubblicato sul B.U.R.L. del 13/09/2019, a seguito del quale il **Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione IV)** ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla LAC e, per l'effetto ha **sospeso l'efficacia del decreto impugnato**, statuendo anche in questo caso come *"nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, ad avviso del Collegio, l'interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dall'associazione ricorrente"*;

4) il Decreto dirigenziale 25/09/2019 n. 13517 della Regione Lombardia, unitamente al *«**Piano quinquennale 2019-23 di controllo della volpe sul territorio lodigiano**»* che ne costituisce parte integrante e sostanziale, della determina della Provincia di Lodi 04/10/2019 n. 922 è stato anch'esso oggetto di **sospensione da parte del TAR** nelle parti in cui prevedono che all'attività di abbattimento programmato possano partecipare anche *"operatori espressamente autorizzati, previo corso di preparazione alla gestione faunistica" e in cui consentono di svolgere l'attività di abbattimento da autoveicoli in orario notturno e con l'utilizzo di fonti luminose artificiali"*;



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

5) il Decreto della Giunta regionale della Lombardia n. 13571 del 25/09/2019, avente ad oggetto: **«Calendario venatorio regionale 2019/2020: giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 2 ottobre e il 30 novembre 2019 nei territori degli UTR di Bergamo, Brescia Brianza, Insubria, Pavia e Val Padana-Mantova»** pubblicato sul B.U.R.L. del 30/09/2019 S.O. n. 40, nonché la DGR Lombardia del 31/07/2019 n. 2032 sono anch'essi stati oggetto di impugnativa e anche in questo caso il **TAR ha accolto la domanda**

cautelare sospendendo l'efficacia relativamente alle integrazioni del calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone che sia disposta con provvedimento del competente dirigente l'eventuale integrazione di due giornate aggiuntive di caccia;

6) il Decreto della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia del 14/09/2020 n. 10641, avente ad oggetto **«Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia»**, a seguito del quale il **TAR ha accolto in parte e per l'effetto**: a) ha **inibito il prelievo venatorio della pavoncella e del moriglione** sull'intero territorio della Regione Lombardia; b) ha **inibito il prelievo venatorio** all'interno delle aree di **«Natura 2000»**, di cui alle Direttive dell'Unione Europea n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, nelle province di Brescia, Cremona e Lecco;

7) il Decreto della Giunta della Regione Lombardia n.10994 del 22/09/2020 avente ad oggetto **«Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021: giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 2 ottobre e il 30 novembre 2020 nei territori di competenza delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia, Lodi-Pavia e Val Padana-Mantova»** per effetto del quale il **TAR Lombardia con Sentenza n. 2038** ha condannato la Regione Lombardia al pagamento a favore della LAC delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e al pagamento del contributo unificato dal momento che Regione Lombardia ha modificato l'atto impugnato in senso favorevole alla LAC dopo il decreto cautelare **adeguandosi così al parere di ISPRA**;

8) il Decreto della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia n. 12303 del 17/09/2021 avente ad oggetto **«Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna»**, nonché della DGR Lombardia XI/5169 del 02/08/2021, dal titolo **«Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022»** con il quale sono state emanate le **determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022**, a seguito delle quali il **TAR Lombardia ha sospeso qualsiasi attività venatoria fino al 07/10/2021**, con effetto immediato, così motivando il decreto cautelare: **«in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA – ad eccezione di Moriglione e di Combattente – in termini di violazione**



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

dei principi generali in materia, appare prevalente l'interesse pubblico generale, ma anche dei cacciatori più avveduti alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica".

PRESO ATTO CHE

Regione Lombardia, in data 23/09/2021 ha emanato la **DGR n. XI/5270 «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022. Adeguamento al parere ISPRA»**, disponendo che la validità del provvedimento fosse limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 07/10/2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

peraltro, sul punto, con Sentenza breve n. 2203 dell' 11 ottobre - immediatamente esecutiva - la IV Sezione del TAR Lombardia, ha annullato alcune parti del calendario venatorio regionale emanato dalla Giunta regionale lombarda, disponendo: 1) il divieto di caccia alle specie tortora, pavoncella e moretta per sfavorevole stato di conservazione; 2) il posticipo dell'apertura della caccia all'allodola al 1 ottobre; 3) la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio (anziché 31 gennaio) alle specie tordo bottaccio, cesena e tordo sassello; 4) l'anticipazione della chiusura della caccia alla quaglia al 31 ottobre; 5) per la caccia alla coturnice anch'essa bloccata, ha statuito che vadano preliminarmente adottate misure di gestione secondo un piano di gestione nazionale;

ancora una volta, è stata quindi accertata la contrarietà del provvedimento amministrativo emanato dalla Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia a superiori previsioni di rango legislativo quali la Legge n. 157/1992, nonché il contrasto fra il calendario venatorio ed il parere rilasciato sullo stesso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ente istituito con legge n. 133/2008, che ha incorporato il precedente Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS), ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992;

il parere di ISPRA ha carattere obbligatorio e sebbene non sia vincolante, le Regioni possono disattenderlo offrendo congrua motivazione, trattandosi, in ogni modo, di un parere proveniente da un ente tecnico-scientifico di diretto supporto del Ministero dell'Ambiente (ora della Transizione Ecologica). ISPRA è infatti un Istituto tecnico e scientifico di diretto supporto dell'Autorità ministeriale preposta alla tutela dell'ambiente, le cui funzioni consultive *«si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. Sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente»* (così testualmente Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 3852/2018);

nel caso di specie l'Amministrazione regionale ha disatteso in plurime parti il parere reso da un ente di rilievo nazionale preposto alla tutela del bene "Ambiente" che è bene di rilievo costituzionale ex art. 117 comma 2 lettera "s" della Costituzione.



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

CONSTATATO CHE

Con istanza dell'1/06/2020 la **Lega per l'abolizione della caccia (LAC)** ha presentato, al Consiglio Regionale, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, per quanto di competenza, **richiesta di individuazione dei valichi montani regionali entro e non oltre il 31/07/2020** e che decorso detto termine, ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza avanti al TAR Lombardia in data 21/09/2020;

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto nei sensi e nei termini precisati in parte motiva, stabilendo che l'*iter* per l'individuazione dei valichi montani delineati dall'art. 43 comma 3 della L.R. 26/93 venisse avviato e concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della Sentenza;

con deliberazione n. XI/4370 del 03/03/2021 Regione Lombardia, in ottemperanza alla suddetta Sentenza, ha approvato la *«proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 43 comma 3 della l.r. 16/08/1993 n. 26 – ottemperanza a Sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28/01/2020»* e il Consiglio regionale ha poi approvato definitivamente l'atto (PDA n. 45) il 18/05/2021.

APPURATO CHE

La Giunta regionale ha **individuato i valichi** di cui all'art. 43 comma 3 della L.R. 26/93 **solo dopo la Sentenza** del TAR, ed è stata quindi sostanzialmente inerte di fronte ai propri doveri sanciti per legge;

nel 2019, dopo la lettera di **diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri** relativa alle disposizioni contenute nella delibera n. XI/2087, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi, emanava la DGR n. **XI/2220 del 08/10/2019**, con cui si confermava la deliberazione XI/2087 del 31/07/2019, decidendo di non dare seguito alla diffida di cui alla lettera prot. DAR 0015182 P-4.37.1, datata 01/10/2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dimostrando ancora una volta scarso interesse al rispetto della legge e delle competenze sancite dalla Costituzione e a livello comunitario;

il **TAR ha poi sospeso l'efficacia della DGR XI/2087**, in quanto Regione Lombardia, nonostante la diffida, ha ribadito di voler di procedere con i propri atti amministrativi in violazione delle norme di cui alla Legge 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009.

CONSIDERATO CHE

Sono evidenti i limiti con i quali è stato gestito l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, in materia di caccia, a tutto danno della comunità e dei cittadini;

diversi atti dell'assessore, come evidenziato in precedenza, si pongono altresì in violazione dei



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

principi di ragionevolezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che costituiscono il diretto corollario del principio di rango costituzionale del buon andamento della P.A., sancito all'art. 97 Cost., assumendo quindi rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità politica;

la credibilità dell'Assessore Rolfi è venuta conseguentemente meno, in quanto si è incrinato quel rapporto di fiducia verso l'Istituzione che è alla base di ogni incarico pubblico.

PQM

I Consiglieri firmatari

INVITANO IL CONSIGLIO REGIONALE

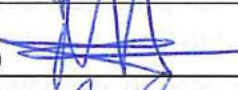
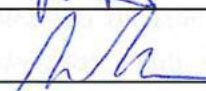
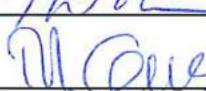
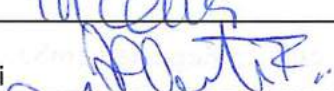
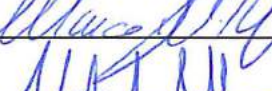
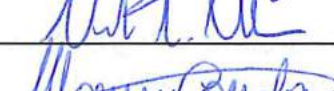
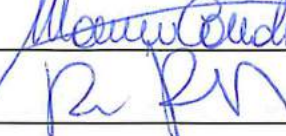
ad esprimere la censura nei confronti dell'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale Statutaria n. 1/2008, e dell'art. 127 del Regolamento generale del Consiglio regionale.

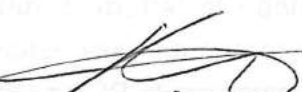
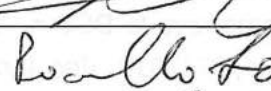
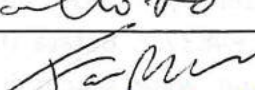
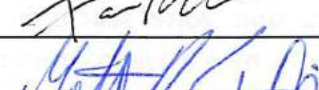
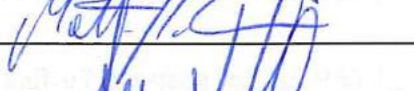
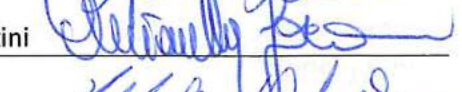
INVITANO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- a provvedere senza indugio alla revoca della nomina di Fabio Rolfi ad Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- a imporre all'Assessorato una gestione rispettosa della normativa vigente e più attenta alla tutela del patrimonio demaniale e dell'ambiente.

Milano, 19 ottobre 2021

I Consiglieri firmatari

Simone Verni	
Andrea Fiasconaro	
Massimo De Rosa	
Roberto Cenci	
Ferdinando Alberti	
Dario Violi	
Marco Degli Angeli	
Nicola Di Marco	
Gregorio Mammi	
Marco Fumagalli	

Raffaele Erba	
Luigi Piccirillo	
Fabio Pizzul	
Matteo Piloni	
Giuseppe Villani	
Antonella Forattini	
Maria Carmela Rozza	
Michele Uselli	